## COMUNE DIRICCIONE Provincia di Rimini CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO PER ANNI TRE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI - CON INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI - CIG: Con la presente scrittura privata, redatta in formato digitale PDF/A avente caratteristiche di integrità, immodificabilità e conservatorietà e firmata digitalmente, da valersi ad ogni effetto di legge tra i Signori: = FARINELLI Dott.ssa CINZIA, nata a Castelnovo Né Monti (RE) il 08.06.1963, C.F. FRNCNZ63H48C219C, domiciliata, per ragioni di carica, in Riccione presso la Residenza Municipale in Viale Vittorio Emanuele II n.2, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza, nella sua qualità di Dirigente del Settore Turismo - Sport - Cultura - Eventi del COMUNE DI RICCIONE, con sede in Riccione, Viale Vittorio Emanuele II n. 2, codice fiscale: 00324360403, di seguito per brevità denominato "Stazione Appaltante", avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 71, comma 8 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con atto G.C. n. 45 del 16 marzo 2000, e = (imprenditore individuale/Società di seguito per brevità denominato/ta "Operatore Economico" PREMESSO - a seguito di indagine di mercato, pubblicizzata con avviso pubblico, finalizzata a

1

sollecitare la manifestazione di interesse da parte di Operatori Economici ad essere	
invitati alla procedura negoziata per l'espletamento del servizio di cui infra, con	
determinazione dirigenziale n. del	
depositata agli atti della Stazione Appaltante, è stata approvata la lettera di invito alla	
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e	
ss.mm.ii. da esperirsi mediante gara telematica sulla piattaforma di e-procurement di	
proprietà di Intercenter-ER, denominata "SATER", avente ad oggetto l'affidamento	
per anni tre (3) del servizio di erogazione di bevande calde, fredde e alimenti	
preconfezionati con installazione di distributori automatici, da collocare negli immobili	
di proprietà comunale indicati al successivo art. 1 del presente contratto;	
- in esito all'esperimento della gara suddetta, con determinazione dirigenziale n.	
del depositata agli atti della Stazione Appaltante, eseguiti gli	
accertamenti di legge sulla posizione soggettiva dell'aggiudicatario, la gara è stata	
aggiudicata a	
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti non è interve-	
nuta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza e, ai sensi del comma 9 del citato art.	
32 Codice dei Contratti, è trascorso il periodo di sospensione senza che siano	
pendenti ricorsi.	
oppure	
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito in legge con	
modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 11.09.2020, n. 120, nelle more della	
verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura è	
stata data esecuzione al contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del	
2	

D.Lgs n. 50/2016,.			
Tutto ciò premesso, le Parti			
•		ogue	
	vengono e stipulano quanto s		
La narrativa contenuta nella	superiore premessa forma p	parte essenziale e sostanzia-	
le del presente atto.			
	Art. 1 Consenso e oggetto	•	
Il Comune di Riccione,	come in atti rappresentat	to, affida alla (imprenditre	
individuale/societa'), che acc	cetta in persona del Sig.r/ra_		
il servizio di erogazione di	i bevande calde, fredde e a	alimenti preconfezionati con	
_		negli immobili di proprietà	
		negii iiiiiiooiii di proprieta	
comunale di seguito elencat			
IMMOBILE	INDIRIZZO	N. DISTRIBUTORI	
Sede Comunale	Via Vittorio Emanuele II,	6 (di cui 3 per bevande	
	n.2	calde e n. 3 per bevande	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati)	
Sede Comunale	Via Vittorio Emanuele II.	2 (di cui 1 per bevande	
(Palazzina Rosa)	n.2	calde e n. 1 per bevande	
(1 alazziria 1305a)	11.6	·	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati)	
Centro della Pesa	Viale Lazio n.10	2 (di cui 1 per bevande	
		calde e n. 1 per bevande	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati)	
		3	

Palazzo del Turismo	P.le Ceccarini	2 (di cui 1 per bevande	
		calde e n. 1 per bevande	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati	
Sede Servizi alla Persona	Viola Flaminia 42	2 (di cui 1 per bevande	
	Viale Flamiilla 42		
e alla Famiglia – Socialità		calde e n. 1 per bevande	
di quartiere		fredde e alimenti	
		preconfezionati	
Sede Polizia Municipale	Centro Servizi "Jimmy	2 (di cui 1 per bevande	
	Monaco" Via Empoli 31	calde e n. 1 per bevande	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati)	
Delegates (MAssatises III)	No. Mandon III		
Palestra "Martinelli"	Via Martinelli	2 (di cui 1 per bevande	
		calde e n. 1 per bevande	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati)	
Palestra Play hall	Viale Carpi 24	2 (di cui 1 per bevande	
		calde e n. 1 per bevande	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati)	
Impianto calciotto	Viale dell'artigianato 14	2 (di cui 1 per bevande	
		calde e n. 1 per bevande	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati)	

Pattinodromo comunale	Viale Carpi	2 (di cui 1 per bevande	
		calde e n. 1 per bevande	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati)	
Palestra "Abruzzi"	Viale Abruzzi 46	2 (di cui 1 per bevande	
r diodita / torque	Vidio / ISTALLI TO	calde e n. 1 per bevande	
		·	
		fredde e alimenti	
		preconfezionati)	
A tale riguardo le Parti, di co	omune accordo, precisano qu	uanto segue:	
- l'elenco degli immobili s	opra riportato è da consid	erare meramente indicativo,	
riservandosi la Stazione	Appaltante la facoltà di	modificare l'allocazione dei	
distributori automatici;			
- qualora il distributore sia c	ostituito sia da erogatori di b	evande calde che da alimenti	
preconfezionati in un unico	erogatore questo ai fini del ca	anone sarà conteggiato come	
un distributore;			
- il totale dei dipendenti che	prestano servizio presso la	Sede Principale, la Palazzina	
adiacente alla Principale, a	l Comando di Polizia Munici	pale, al Palazzo del Turismo,	
alla Biblioteca e Museo e S	Servizi alla Persona (solo ut	ffici amministrativi) è di circa	
350 unità lavorative, esclus	so il pubblico, non quantifica	bile in quanto trattasi di dato	
variabile;			
·	e. essendo il numero variabi	ile rispetto agli utenti (atleti e	
		dell'invio della lettera di invito	
a partecipare alla gara;			
- II tabbisogno presunto to	otale e di n. 26 distributori	automatici, di cui n. 13 per 5	
Documento prodotto in originale informatico e (D.Los n. 82/2005) e successive modificazion	firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Coo		

(D.Lgs n. 82/2005) e successive modificazioni

bevande calde, n. 13 per bevande fredde e alimenti preconfezionati.	
Art. 2 – Tipologia dei prodotti da erogare e caratteristiche dei Distributori	
Automatici	
I distributori automatici da installare nelle strutture sopra citate dovranno essere	
di ultima generazione per quanto concerne gli aspetti tecnici e adeguati alle	
vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene degli alimenti H.A.C.C.P., in	
applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs.193/2007 e dal R.E. 852/2004.	
Ai sensi e per gli effetti del Capo 11 del Disciplinare di gara, non è obbligatoria la	
presa visione dei luoghi attestata dalla Stazione Appaltante. E' in facoltà	
dell'Operatore Economico richiedere alla Stazione Appaltante di effettuare	
fisicamente la visita dei luoghi dove collocare i distributori.	
oppure	
L'Operatore Economico ha visitato i siti in cui dovranno essere collocati i	
distributori automatici dichiarando, e confermando con la sottoscrizione del	
presente atto, che i medesimi sono di suo gradimento e idonei allo scopo.	
Elenco dei prodotti da erogare, fermo restando l'assoluto divieto di	
erogare bevande alcoliche, anche di bassa o bassissima gradazione:	
a) BEVANDE CALDE:	
- CAFFÈ: espresso, lungo, macchiato, decaffeinato, d'orzo;	
- LATTE: normale, macchiato, con cioccolato;	
- CAPPUCCINO: normale, con cioccolato;	
- THE; - CIOCCOLATA;	
b) BEVANDE FREDDE:	
b) bevande fredde.	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art 20 del Codice della Amministrazione digitale	

- acqua oligominerale, sia naturale che frizzante, bibite analcoliche in lattina e succhi	
nelle confezioni di seguito specificate: Acqua bottiglie, the freddo, aranciata, coca	
cola, bibite tipo integratore – PET capacità It 0,5, Bibite in lattina – capacità cl.33	
Bevande in tetrapak – capacità cl 25;	
c) SNACK A LUNGA CONSERVAZIONE	
- cracker, - gallette, - biscotti, merendine, patatine, barrette al cioccolato, in generale	
prodotti da forno dolci e salati;	
d) PRODOTTI DEPERIBILI	
- panini, sandwich, tramezzini e pizzette.	
I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno un (1) prodotto	
"senza zuccheri/dietetico".	
Art. 3 – Facoltà della Stazione Appaltante	
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:	
- individuare all'interno dei fabbricati sopraindicati il sito più idoneo all'installazione dei	
distributori automatici, possibilmente concordandolo con l'Operatore Economico e/o	
modificare il sito in precedenza individuato all'interno dei fabbricati qualora non	
lo ritenesse più idoneo allo scopo o per esigenze di pubblica utilità o dietro	
richiesta dell'Operatore Economico;	
- chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi	
motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione. L'erogazione di eventuali ulteriori	
prodotti, oltre a quelli sopra elencati, deve essere preventivamente autorizzata e	
approvata da parte della Stazione Appaltante;	
- controllare i prodotti distribuiti al fine di verificare la scadenza e la qualità. I	
prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico della	
7  Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	

parte affidataria entro il più breve tempo possibile, ed in caso di contestazioni	
sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le	
caratteristiche merceologiche, igieniche e scientifiche della merce, da un	
Laboratorio Specializzato. Le spese saranno a carico dell'Operatore Economico;	
- fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei	
prodotti immessi nei distributori, nonché sull'osservanza delle norme igieniche e	
sanitarie;	
- di richiedere, in relazione alle proprie effettive esigenze, un aumento o una	
diminuzione del numero dei distributori entro il limite del cinquanta per cento	
(50%); in tal caso l'Operatore Economico dovrà installare e gestire i nuovi	
distributori automatici, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto vigente: il	
contributo da corrispondere verrà calcolato, in dodicesimi, dalla data di	
installazione della nuova apparecchiatura.	
Art. 4 Obblighi dell'Operatore Economico	
L'Operatore Economico si obbliga a:	
- effettuare quotidianamente il controllo del sito in cui sono installati i distributori au-	
tomatici e effettuare la pulizia dello stesso qualora lo spazio sia esattamente	
delimitato mediante attestazione di presenza con la compilazione di un report	
giornaliero;	
- effettuare il controllo dei prodotti preconfezionati con cadenza settimanale al fine di	
verificarne la scadenza, la regolarità del confezionamento, la freschezza, anche di	
quelli non scaduti, garantendo la fornitura costante dei prodotti;	
- prevedere la possibilità di pagare i prodotti sia mediante monete e/o gettoni, sia	
mediante chiavetta elettronica ricaricabile;	
8	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art 20 del Codice della Amministrazione digitale	

- ad applicare ai prodotti i prezzi come indicato nell'offerta economica;	
- installare e allestire nei siti individuati dall'Amministrazione Comunale all'interno dei	
fabbricato sopra menzionati, i distributori automatici destinati al servizio di erogazione	
di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati con le attrezzature necessarie,	
al fine di assicurare il perfetto funzionamento del servizio di erogazione, nel rispetto	
delle norme vigenti;	
- mantenere i distributori automatici e il sito in cui sono installati in perfetto stato e con	
decoro, a propria cura e spese esclusive, oltre ad eseguirne la manutenzione	
ordinaria (sempre a propria cura e spese), con particolare riguardo alla pulizia dei	
pavimenti, rivestimenti, vetrate, ecc.; alla tinteggiatura periodica nei pressi dei	
distributori se necessaria, garantendo il corretto funzionamento del servizio di	
erogazione di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati;	
- eseguire la manutenzione straordinaria almeno una volta l'anno delle proprie	
attrezzature al fine di garantire la costante funzionalità e con consegna alla Stazione	
Appaltante del report della manutenzione straordinaria effettuata.	
E' fatto obbligo all'Operatore Economico di erogare solo ed esclusivamente bevande	
NON alcoliche, come specificato nell'art. 2 del presente contratto; a tal fine	
l'Operatore Economico dovrà posizionare nei siti in cui sono installati i distributori	
automatici cartelli indicanti il divieto di fare uso di alcolici, fermo restando la	
competenza dell'Amministrazione Comunale ad irrogare le sanzioni in caso di	
violazione del divieto.	
L'Operatore Economico dovrà garantire inoltre il pieno e regolare funzionamento del	
servizio di erogazione e dei distributori automatici nel rispetto scrupoloso di tutte le	
leggi e le disposizioni regolamentari del Comune. In particolare dovrà garantire la	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	

pulizia e l'utilizzo dei distributori automatici appositamente destinati al pubblico negli	
orari di apertura dei locali consentendone l'utilizzo a chiunque ne faccia richiesta.	
Costituiscono obblighi esclusivi dell'Operatore Economico, il quale deve provvedervi	
a propria cura e spese:	
- il rispetto di quanto prescritto dagli enti preposti alla vigilanza ed al controllo con	
particolare rife-rimento all'Azienda USL competente, Vigili del Fuoco e ARPAE;	
- una congrua copertura assicurativa relativa alla Responsabilità civile per danni a	
Terzi (RCT) ed una congrua copertura assicurativa contro i danni derivanti da	
incendio, cortocircuito e qualunque altro evento che possa danneggiare la proprietà	
del Comune, per un importo da assicurare pari ad Euro centomila (E. 100.000,00).	
L'Operatore Economico si impegna per sé ed eventuali aventi causa a rispettare tutti	
i protocolli di sicurezza imposti da leggi statali e regionali per il contenimento	
dell'emergenza sanitaria da Covid 19 fino al termine della medesima.	
PREZZI DEI PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE E LORO REVISIONE	
L'Operatore Economico applicherà ai prodotti che verranno posti in distribuzione i	
prezzi indicati nell'offerta economica.	
Il prezzo indicato nell'offerta dovrà essere espresso esclusivamente per multipli di €	
0,05 (cinque centesimi di euro), comprensivi di IVA di legge e verrà praticato per le	
erogazioni "a moneta", mentre il prezzo per le erogazione "a chiave/card" sarà	
determinato diminuendo il prezzo offerto di € 0,10 (dieci centesimi di euro).	
I prezzi di vendita dovranno essere esposti in modo ben visibile all'utenza ed identici	
per tipologia di prodotto in tutti i distributori installati presso tutte le sedi interessate	
dal servizio.	
I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per i primi 12 mesi di decorrenza della	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	

stipulazione del contratto.	
Decorso tale periodo, su motivata richiesta dell'Operatore Economico, corredata dai	
relativi documenti giustificativi, potranno essere aggiornati con cadenza annuale, sula	
base dell'indice nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e	
impiegati relativi all'anno precedente.	
La revisione, se autorizzata, potrà comunque produrre variazioni in aumento dei	
prezzi nella misura massima di € 0,05 (cinque centesimi di €) per le erogazioni "a	
moneta" e della misura massima di € 0,03 (tre centesimi di €) per le erogazioni "a	
chiave".	
L'applicazione dei nuovi prezzi è subordinata all'autorizzazione scritta della Stazione	
Appaltante che dovrà verificare la congruità della richiesta sulla base della normativa	
vigente.	
Prima di applicare i nuovi prezzi l'Operatore Economico dovrà provvedere ad	
aggiornare le etichette e la segnaletica riportate nei distributori automatici.	
Art. 5 Durata	
L'affidamento ha durata di anni tre (3), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del	
presente contratto.	
Il contratto si risolverà automaticamente prima del termine previsto qualora:	
- sia violato il divieto di cessione del contratto di cui all'art. 105, comma 1 del D.Lgs n.	
50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del citato Codice	
dei Contratti Pubblici;	
- l'impresa della ditta affidataria venisse a cessare;	
- l'impresa non adempisse agli obblighi;	
- a carico della ditta o del titolare intervenisse il fallimento;  11	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	

- venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle	
attività.	
Il presente contratto, di durata triennale, non prevede il tacito rinnovo pertanto si	
intende concluso alla naturale scadenza, fatta salva la possibilità per la Stazione	
Appaltante, nelle more di indizione di una nuova gara, di prorogarlo per mesi sei (6)	
alle stesse condizioni del presente contratto.	
Art. 6 Restituzione dei Distributori Automatici	
Alla scadenza del contratto, i distributori e le attrezzature resteranno di proprietà	
dell'Operatore Economico, fatta salva la possibilità della Stazione Appaltante di	
acquisirli corrispondendo all'Operatore Economico un indennizzo determinato sulla	
base di una stima compiuta da tecnici incaricati dalle Parti. Nel caso in cui La	
Stazione Appaltante non rilevi i distributori e le attrezzature di proprietà dell'Operatore	
Economico, lo stesso si impegna a rimuoverle nel più breve tempo possibile,	
ripristinando le condizioni iniziali dei locali affidati.	
Configurandosi il rapporto contrattuale di natura concessoria, al termine del contratto	
l'Operatore Economico non potrà rivendicare alcuna indennità, compenso o rimborso	
per la perdita dell'avviamento commerciale.	
Art. 7 Canone.	
Il corrispettivo è costituito dal canone annuale minimo dell'affidamento per ogni	
distributore automatico ammontante ad Euro 1.100,00 (euro millecento/00),	
comprensivo delle spese per l'occupazione della superficie destinata	
all'alloggiamento dei distributori automatici, nonché dei consumi di energia elettrica	
per ogni distributore, e dalla eventuale maggior somma pari al 2% degli incassi	
annuali per ogni distributore, dedotto il canone minimo. Qualora la somma pari al 2%	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	

dell'incasso annuale per ogni distributore automatico dovesse dare un importo	
inferiore al canone minimo è comunque dovuta la somma di Euro 1.100,00.	
Il canone come sopra determinato si aggiornerà annualmente nella misura dell'intera	
variazione ISTAT dell'anno precedente.	
Nel caso in cui tutti, uno o più di uno dei siti destinati all'alloggiamento dei distributori	
automatici subissero una chiusura imposta dalla emergenza sanitaria da Covid 19 si	
procede allo scorporo in proporzione ai mesi di chiusura della struttura della quota	
parte relativa al canone di Euro 1.100,00 € annuale.	
Il canone come sopra determinato dovrà essere corrisposto entro il mese di gennaio	
di ogni anno.	
Art. 8 Spese di esercizio.	
Le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica o quant'altro necessario per lo	
svolgimento dell'attività sono già state valutate ai fini della determinazione del canone	
minimo annuale per ogni erogatore.	
Art. 9 Garanzia.	
A garanzia di tutti gli obblighi assunti, compresi quelli derivanti dal patto di integrità,	
l'Operatore Economico ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs	
n. 50/2016, dell'importo di euro	
mediante fidejussione bancaria/assicurativa n del rilasciata da	
, depositata agli atti.	
In caso di inadempienze da parte dell'Operatore Economico, la Stazione Appaltante	
potrà rivalersi sulla garanzia, salva e impregiudicata ogni altra azione volta al	
recupero di quanto spettante. Ai sensi dell'art. delle Condizioni Generali del	
Contratto e dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il garante non	
13  Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	

gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.	
1944 del Cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. civ	
Nel caso di escussione totale o parziale, l'Operatore Economico dovrà ripristinare	
senza indugio la garanzia nell'intero importo originario.	
La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa verifica del corretto	
adempimento di tutti gli obblighi a carico dell'Operatore Economico.	
Art. 10 Responsabilità e assicurazione.	
L'Operatore Economico assume piena responsabilità nell'esercizio del servizio di	
erogazione di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati con installazione di	
distributori automatici, obbligandosi a tenere indenne la Stazione Appaltante da	
qualsiasi pretesa che sia eventualmente avanzata nei suoi confronti da terzi	
danneggiati a causa o in occasione dell'utilizzo dei distributori automatici negli	
immobili di proprietà comunale.	
A tal fine l'Affidatario ha stipulato la seguente polizza assicurativa con primarie	
compagnie di assicurazione per il rischio di Responsabilità civile verso terzi ed	
operai (RCT/O) che tengano indenne l'Assicurato (Aggiudicatario), quale civilmente	
responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di	
danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per	
danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi	
per i quali è stipulata l'Assicurazione ovvero in dipendenza dell'espletamento del	
servizio oggetto del presente contratto. Dovranno essere espressamente inclusi i	
danni da distribuzione e smercio di prodotti alimentari in genere. Il contratto dovrà	
prevedere un massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00.	
La polizza prevede l'estensione per danni a terzi da incendio con un massimale	
La polizza prevede restensione per danni a terzi da incendio con un massimale	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	

minimo di € 500.000,00.	
In ogni caso l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi tipologia di	
obbligo e responsabilità per danni a cose e/o persone che possano comunque	
derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di contratto e dall'uso dei beni	
mobili ed immobili messi a disposizione dall'Amministrazione. Pertanto anche nel	
caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni da risarcire non fosse	
adeguato, sarà sempre e comunque l'Impresa aggiudicataria a risponderne	
integralmente. Tutto ciò si ritiene operante anche relativamente ai danni che	
possano occorrere nelle diverse fasi del servizio in oggetto ed all'uso di autoveicoli	
e mezzi diversi utilizzati per lo svolgimento di tutte le attività e servizi di cui al	
presente appalto. Il contratto assicurativo stipulato dall'aggiudicataria dovrà	
essere mantenuto in vigore per tutta la durata dell'appalto.	
La polizza anzidetta dovrà essere prodotta, in caso di R.T.I., dall'impresa	
capogruppo a copertura di eventuali danni arrecati in esecuzione del servizio svolto	
da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento.	
Art. 11 Subappalto e cessione d'azienda.	
E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 nel limite del	
per cento come indicato nel DGUE dall'Operatore Economico.	
oppure	
Non è ammesso il subappalto per espressa dichiarazione di esclusione resa	
dall'Operatore Economico nel DGUE.	
L'Operatore Economico ed i soggetti che opereranno quali suoi dipendenti o	
collaboratori nel locale dovranno essere incensurati con riferimento a reati dolosi e di	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	

specchiata condotta civile.	
L'affidamento è strettamente personale, pertanto non può essere ceduto pena la	
risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'Operatore Economico intenda cedere	
l'attività a terzi, dovrà ottenere il previo assenso della Stazione Appaltante. Verificate	
la sussistenza in capo al soggetto subentrante dei requisiti per contrarre con la	
pubblica amministrazione, la Stazione Appaltante, darà autorizzazione al subentro,	
ferme restando le condizioni in essere e salva la facoltà del Comune di richiedere	
ulteriori garanzie.	
Art. 12 Risoluzione del contratto	
Nel caso in cui l'appaltatore non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel	
disciplinare, nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara e nel	
presente contratto, sarà facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto, previa	
diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 C.C., fatta salva l'azione di risarcimento	
dei danni e l'eventuale incameramento della cauzione.	
La Stazione Appaltante si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei	
seguenti casi:	
a) venir meno delle cause e delle ragioni che hanno dato corso alla procedura in	
oggetto;	
b) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;	
c) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;	
d) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 del presente	
contratto;	
e) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e	
comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	

f) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale,	
assicurativa, antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;	
g) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente	
capitolato in numero superiore a due volte nel corso dell'appalto;	
h) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate o sanate, in numero	
superiore a tre nell'anno solare;	
i) comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e	
manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata	
dall'inoltro di n. 3 contestazioni scritte;	
j) comminazione di tre (3) penalità, elencate all' articolo 13 "Penalità" nell'ambito del	
medesimo anno solare;	
k) inadempimenti contrattuali che diano origine all'applicazione delle penali come	
prescritto, qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo massimo della	
penale superiore all'importo della cauzione definitiva;	
I) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell'impresa;	
m) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;	
n) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza	
maggiore.	
Il contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:	
1) mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo	
3 Legge n. 136/2010)	
2) venire meno, in corso di esecuzione del contratto, dei requisiti di cui all'articolo 80	
del D. Lgs. n. 50/2016;	
3) l'aggiudicatario faccia ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione da	
17  Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale (D.Lgs n. 82/2005) e successive modificazioni	

parte della stazione appaltante;	
4) qualora i collaboratori a qualsiasi titolo della ditta fornitrice si rendano responsabili	
di violazioni degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Regolamento	
recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del	
D. Lgs. n. 165/2001" nel caso in cui l'estensione di tali obblighi risulti compatibile.	
5) violazione del patto di integrità sottoscritto con il Comune, fatta salva l'applicazione	
della penale di cui al successivo articolo 13 del presente contratto;	
6) la violazione dei protocolli di sicurezza imposti da leggi statali e regionali per il	
contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID 19;	
Disposta la risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà affidare	
l'affidamento al soggetto che si sarà classificato in graduatoria nella prima posizione	
utile successiva.	
Art. 13 - Penali	
Per verificare la regolarità del servizio, la Stazione Appaltante si avvarrà di personale	
di sua fiducia riservandosi la facoltà di effettuare gli accertamenti e dei controlli	
ogniqualvolta lo ritenga opportuno.	
Qualora per qualsiasi motivo, imputabile all'Operatore Economico, il servizio non	
vanne conletete nel vienette di guante previete nel disciplinare di grace nel precente	
venga espletato nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara, nel presente	
contratto e nell'offerta presentata in sede di gara, la Stazione Appaltante applicherà le	
contratto e nell'offerta presentata in sede di gara, la Stazione Appaltante applicherà le	
contratto e nell'offerta presentata in sede di gara, la Stazione Appaltante applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai	
contratto e nell'offerta presentata in sede di gara, la Stazione Appaltante applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.	
contratto e nell'offerta presentata in sede di gara, la Stazione Appaltante applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell'inadempienza ai sensi di quanto stabilito dal presente articolo.  La Stazione Appaltante provvederà in presenza di inadempienze contrattuali a darne	

dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni e/o	
provvedere in merito, informando l'Amministrazione dei provvedimenti adottati.	
Valutate le controdeduzioni dell'interessato, la Stazione Appaltante applicherà, se del	
caso, la penale fissando eventualmente un ulteriore termine all'Operatore Economico	
per il ripristino della corretta esecuzione del servizio. Nel caso in cui tale termine non	
venga rispettato, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi	
dell'articolo 12, oltre ad agire per il risarcimento dei danni.	
L'ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto all'Operatore Economico ed	
in caso di mancato pagamento, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla	
cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente integrata.	
Verranno applicate le seguenti penali (salvo il caso in cui in cui gli inadempimenti	
fossero derivanti da fattori tecnici collegati alle sedi in cui sono ubicati i distributori):	
1) Gestione ordinaria:	
- morosità superiore a mesi tre (3): penalità pari al 15% del canone annuale da	
corrispondere comunque entro e non oltre la data di pagamento dell'annualità	
successivo;	
- aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata,	
penale pari ad € 100,00 per ciascun prodotto e ripristino immediato dei prezzi	
autorizzati dall'Amministrazione;	
- mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi dei distributori relativi	
all'anno precedente: applicazione di una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo;	
- presenza prodotti con qualità difformi da quelle previste dal disciplinare di gara e dal	
presente contratto € 50,00 per ciascun prodotto, salvo l'immediato ritiro e	
sostituzione;	
19	
1	T. Control of the Con

- presenza di prodotti scaduti o con confezionamento danneggiato o manomesso:	
applicazione di una penale di € 50,00 per ogni prodotto trovato, salvo l'immediato	
ritiro e sostituzione;	
- mancato funzionamento del distributore per un periodo superiore a cinque (5) giorni	
lavorativi decorrenti dalla data di segnalazione da parte dell'ufficio competente:	
penale di € 100,00 per singolo episodio;	
- mancata esibizione del cartellino di riconoscimento da parte del personale addetto	
al rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria: € 100,00 per ogni episodio	
riscontrato;	
- constatazione della mancanza di un adeguato servizio di pulizia e sanificazione dei	
distributori, anche mediante ricorso a visite ispettive da parte delle autorità	
competenti: € 100,00 per ogni episodio riscontrato ed accertato;	
2) Interventi straordinari o a chiamata:	
- ritardi nell'intervento (a qualsiasi titolo, a titolo meramente esemplificativo e non	
esaustivo: installazione/asportazione distributori, malfunzionamento, mancanza	
prodotti, mancanza resto, sostituzione apparecchiature non riparabili, rimozione	
prodotti non conformi o scaduti o danneggiati): penale pari ad € 50,00 per ogni giorno	
di ritardo rispetto alle tempistiche di intervento di cui al presente capitolato o in esito	
all'attivazione della chiamata da parte della Stazione Appaltante;	
- il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel patto di integrità: comporta una	
responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del	
contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva),	
impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;	
Art. 14 Recesso anticipato.	
20	

E' data facoltà all'Operatore Economico di recedere anticipatamente dal contratto	
previa comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con preavviso di	
novanta (90) giorni. Il Comune potrà escutere la fideiussione prestata, di cui all'art. 9)	
del presente atto, di quanto necessario a sanare eventuali danni o a dare corso a	
manutenzioni non eseguite.	
E' in facoltà del Comune di Riccione di recedere dal contratto per ragioni di pubblico	
interesse previa comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con	
preavviso di centottanta (180) giorni. In tal caso nulla è dovuto dal Comune di	
Riccione a titolo di indennizzo o a qualsiasi altro titolo.	
Art. 15 Poteri ispettivi del Comune	
La Stazione Appaltante potrà in ogni momento e senza preavviso procedere	
all'ispezionare i distributori automatici e dell'area circostante.	
Art. 16 Foro competente.	
Art. 16 Foro competente.  Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di	
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di	
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del	
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità	
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rimini; è escluso l'arbitrato.	
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rimini; è escluso l'arbitrato.  Art. 17 Rinvio.	
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rimini; è escluso l'arbitrato.  Art. 17 Rinvio.  Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge,	
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rimini; è escluso l'arbitrato.  Art. 17 Rinvio.  Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge, con la precisazione che è esclusa l'applicazione della normativa in tema di locazioni	
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rimini; è escluso l'arbitrato.  Art. 17 Rinvio.  Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge, con la precisazione che è esclusa l'applicazione della normativa in tema di locazioni commerciali di cui alla Legge n. 392/1978.	
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Rimini; è escluso l'arbitrato.  Art. 17 Rinvio.  Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni di legge, con la precisazione che è esclusa l'applicazione della normativa in tema di locazioni commerciali di cui alla Legge n. 392/1978.  Articolo 18 Tracciabilità dei flussi finanziari	

12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni	
o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto	
corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.	
Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le tran-	
sazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane	
S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano ido-	
nei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in di-	
pendenza del presente contratto.	
A tal fine è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in con-	
to o a saldo il Signor	
to o a saido ii oignoi	
come in atti generalizzato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di	
Amministrazione e Legale Rappresentante del Concessionario; copia della	
comunicazione è depositata agli atti del Concedente.	
Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta,	
i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sui conti correnti bancari dedicati	
alle commesse pubbliche, come di seguito specificati:	
- Istituto di Credito:	
IBAN: IT	
intestatario del conto corrente è	
come in atti generalizzato/a;	
Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta,	
i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario	
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	
(D.Lgs n. 82/2005) e successive modificazioni	

ai commi precedenti dove essere tempestivamente notificata dal Concessionario al	
Concedente il quale è sollevato da ogni responsabilità.	
Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è	
L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013	
n.55) intestata al Comune di Riccione – Settore Turismo - Sport - Cultura – Eventi	
"codice univoco ufficio" IPA	
e con liquidazione a 30 gg. dalla data della fattura.	
Art. 19 Trattamento dei dati personali.	
L' Amministrazione Comunale, ai sensi del d.lgs. 196/03 come modificato con	
Regolamento UE 679/2016, informa l'Affidatario che tratterà i dati, contenuti nella	
presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per	
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
Il Comune di Riccione e	
previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo n.	
679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento	
dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi	
informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla	
trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle	
formalità connesse e conseguenti al presente atto.	
Art. 20 Patto d'integrità, incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi.	
L'Affidatario si impegna a:	
- rispettare i protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione o ai quali lo	
stesso ha aderito e a rispettare il patto di integrità sottoscritto con il Comune di	
23  Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	
1 (2)	

Riccione, depositato agli atti;	
- osservare quanto prescritto nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione	
approvato dal Comune di Riccione;	
- osservare le norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si	
impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive	
modifiche e integrazioni.	
L'Operatore Economico, a mezzo del qui costituito suo rappresentante legale Signor/a	
org o d	
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, con la	
sottoscrizione del presente atto attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.	
165 del 2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e	
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato	
poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Riccione, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, dichiarazione depositata in atti.	
Art. 21 – Adempimenti in materia Antimafia	
La Stazione Appaltante dà atto che non necessita la comunicazione e/o informazione	
per infiltrazioni mafiose, di cui al D.Lgs n. 159/2011, in quanto il corrispettivo	
complessivo è inferiore al E. 150.000,00.	
L'Operatore Economico con la sottoscrizione del presente atto dichiara, sotto la	
propria personale penale responsabilità, che non sussistono a suo carico cause e/o provvedimenti di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del citato	
D.Lgs n. 159/2011, e che può liberamente contrarre con una Pubblica	
Amministrazione.	
24	

Art. 22 Domicilio delle Parti.	
Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti del presente convenzione -	
disciplinare di servizio, nelle rispettive sedi.	
Art. 23 Approvazione in forma specifica Clausole Vessatorie.	
Per l'approvazione in forma specifica delle clausole vessatorie, ai sensi dell'art. 1341	
e seguenti del Codice civile, si rimanda allo specifico allegato digitale, sottoscritto	
digitalmente, parte integrante e sostanziale del presente atto.	
Art. 24 Spese contrattuali.	
Tutte le spese di stipulazione, compresa l'imposta di registrazione e l'imposta di bollo,	
sono a totale carico dell'Operatore Economico.	
Agli effetti della registrazione, il contratto riferendosi a prestazioni soggette al regime	
fiscale IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n.	
131 e successive modificazioni.	
Il presente contratto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso	
versamento con Modello F24 dell'Agenzia delle Entrate.	
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, avente caratteristiche	
di integrità, immodificabilità e conservatorietà, viene stipulato conformemente a	
quanto disciplinato dall'art. 32 del D. Lgs. nr. 50/2016 in modalità elettronica a mezzo	
di supporto informatico nelle rispettive sedi, prima dalla	
poi dal Comune di Riccione, stante l'assenza di espressa revoca del consenso del	
primo sottoscrittore.	
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	
PER IL COMUNE DI RICCIONE	
 25	

IL DIRIGENTE	
PER	
26	
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del Codice della Amministrazione digitale	